

Immunità parlamentare e insulti social: i limiti della Consulta

La Corte costituzionale con la sentenza 165/2026 delimita l'**immunità parlamentare per insulti sui social**: l'art. 68 Cost. non tutela le offese personali sui social network non godono di alcuna guarentigia funzionale.

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Diritto Penale 12 Ottobre 2026 Lettura 8 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 12 Ottobre 2026: La Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 165 del 9 ottobre 2026, chiarendo la portata della guarentigia costituzionale dell'insindacabilità a fronte di esternazioni ingiuriose pubblicate da parlamentari su piattaforme social telematiche.

Abstract (Italiano)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 165 del 9 ottobre 2026, accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Ancona e annulla la delibera della Camera dei deputati che dichiarava insindacabili le dichiarazioni ingiuriose pubblicate da un deputato su Facebook. La pronuncia ribadisce che l'immunità ex art. 68 Cost. richiede un nesso funzionale rigoroso e non si estende a meri insulti degradanti e attacchi ad personam.

Abstract (English)

The Italian Constitutional Court, in Judgment No. 165 of 9 October 2026, upheld the conflict of attribution raised by the Ancona Court of Appeal and annulled the Chamber of Deputies resolution granting parliamentary immunity for defamatory statements posted on Facebook. The Court reaffirmed that parliamentary non-liability under Article 68 requires a strict functional link and cannot shelter personal insults and gratuitous denigration devoid of genuine political debate.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Criterio funzionale prevalente:** L'insindacabilità tutela l'autonomia delle Camere e la libertà del mandato, non un privilegio di impunità personale del parlamentare.
- **Evoluzione extra moenia:** Anche in assenza di atto tipico interno contestuale, serve un legame qualificato con la discussione di interesse generale nella sfera pubblica.
- **Incompatibilità degli insulti:** Le espressioni puramente denigratorie e gli attacchi personali sui social network travalicano i limiti della critica politica e violano la dignità della persona.
- **Disciplina e onore:** Il rispetto dell'art. 54 Cost. esclude che la funzione pubblica possa giustificare la delegittimazione offensiva dell'avversario.

01. Il quadro costituzionale dell'insindacabilità e le dichiarazioni extra moenia

1.1 — Origine funzionale della guarentigia e superamento del criterio spaziale

L'architettura istituzionale delle **immunità parlamentari** nell'ordinamento repubblicano si fonda sull'esigenza di assicurare una protezione rigorosa dell'autonomia e della piena indipendenza delle assemblee legislative. La disposizione fondamentale scolpita nell'[articolo 68, primo comma, della Costituzione](#) sottrae i membri del Parlamento a qualsiasi forma di **responsabilità giuridica** per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ponendo un presidio invalicabile contro indebite ingerenze degli altri poteri dello Stato. La genesi storica della norma evidenzia come tale esenzione non sia stata affatto concepita quale **privilegio personale** o come uno statuto di intangibilità del singolo eletto, bensì come strumento essenziale per garantire la libertà del collegio e la genuinità della **rappresentanza della Nazione** di cui all'[articolo 67 della Costituzione](#)¹.

A differenza di altri ordinamenti costituzionali occidentali, nei quali la tutela dell'insindacabilità è rigidamente circoscritta all'interno delle aule parlamentari attraverso un **criterio spaziale**, il modello italiano ha da sempre privilegiato un **criterio funzionale**. La costante giurisprudenza della Consulta ha chiarito che la garanzia copre tutte le manifestazioni di pensiero legate da un vincolo teleologico all'adempimento della carica, a prescindere dal luogo in cui vengano diffuse. Tale orientamento risponde alla fisiologica dinamica delle moderne democrazie, nelle quali l'attività del legislatore si

proietta costantemente all'esterno per alimentare il **dibattito pubblico** e il confronto con i cittadini elettori.

Il tema della configurabilità di una **immunità parlamentare per insulti sui social** richiede un equilibrio costante rispetto ai diritti primari protetti dall'ordinamento. L'immunità dalle azioni giudiziarie rappresenta una **deroga eccezionale** al principio di eguaglianza davanti alla legge ex [articolo 3 della Costituzione](#) e al diritto inviolabile alla **tutela della reputazione** e dell'onore garantito dagli [articoli 2 e 24 della Costituzione](#). Di conseguenza, l'estensione dell'insindacabilità alle esternazioni esterne esige parametri probatori inequivoci, idonei a sbarrare la strada a forme arbitrarie di **abuso della guarentigia**.

1.2 — Gli indici sintomatici tradizionali e la recente apertura alla sfera pubblica

Nell'interpretazione dell'[articolo 68 della Costituzione](#), perimetrato dall'[articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140](#), la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente elaborato la dottrina del **nesso funzionale**. Per lungo tempo, l'accertamento di tale legame è rimasto ancorato a due indici sintomatici concorrenti: la previa esistenza di un **atto parlamentare tipico** (interrogazione, interpellanza, disegno di legge) e la contestualità temporale unita alla sostanziale **corrispondenza contenutistica** tra il lavoro interno e la comunicazione resa all'esterno. La dichiarazione extra moenia veniva considerata protetta solo se dotata di una specifica **finalità divulgativa** dell'attività svolta nella sede parlamentare formale.

I mutamenti radicali della **comunicazione politica** e l'avvento dei canali informatici di massa hanno reso evidente l'inadeguatezza di una nozione meramente burocratica o documentale dell'impegno istituzionale. La Consulta ha dunque intrapreso un percorso evolutivo, chiarendo che l'atto parlamentare pregresso rappresenta un elemento rivelatore ma non il presupposto costitutivo inderogabile dell'immunità. La tutela dell'insindacabilità si estende anche alle esternazioni che denotino un **nesso evidente e qualificato** con l'esercizio del mandato, iscrivendosi nella fondamentale funzione di **critica e denuncia politica** volta ad arricchire il dibattito nella sfera pubblica².

Questa concezione sostanziale della dialettica democratica non autorizza affatto una licenza indiscriminata di denigrazione. Al venir meno del vincolo formale dell'atto tipico corrisponde infatti uno scrutinio assai più penetrante sui requisiti di pertinenza e sull'**interesse generale** delle questioni sollevate. Affinché la prerogativa operi, le affermazioni devono veicolare un autentico **contributo**

ideale collegato a visioni politiche generali, poggiando su dati fattuali plausibili e mantenendosi nell'alveo della **continenza verbale**.

02. La fattispecie decisa dalla Consulta e i limiti dell'insindacabilità sui social

2.1 — La vicenda processuale e la deliberazione della Camera dei deputati

In tema di **immunità parlamentare per insulti sui social**, la sentenza in esame definisce un articolato **conflitto di attribuzione** promosso dalla Corte d'appello di Ancona avverso la Camera dei deputati. Nel procedimento ordinario pendente dinanzi ai giudici marchigiani, un consigliere della Provincia autonoma di Trento aveva domandato il risarcimento del danno nei confronti di un deputato, lamentando il carattere lesivo di una serie di messaggi diffusi sulla **pagina Facebook** personale dell'onorevole. L'esternazione costituiva la reazione verbale a contestazioni sollevate dagli organi consiliari trentini in merito all'opportunità politica e alla legittimità dell'affidamento all'eletto dell'incarico di vertice presso un importante **ente museale pubblico** territoriale.

A fronte dell'accoglimento della domanda risarcitoria in primo grado, il deputato aveva investito l'Assemblea legislativa chiedendo una declaratoria di insindacabilità ai sensi dell'[articolo 68 della Costituzione](#). In data 8 maggio 2024, la Camera dei deputati approvava la relazione della Giunta per le autorizzazioni, qualificando le espressioni adoperate nel post telematico come **opinioni insindacabili** espresse nell'esercizio delle funzioni e riconducibili alla legittima **critica politica** tutelata dall'[articolo 3 della legge n. 140 del 2003](#).

La Corte territoriale ha reagito instaurando il giudizio costituzionale, denunciando l'illegittima lesione della propria sfera giurisdizionale garantita dall'[articolo 102 della Costituzione](#). Il giudice rimettente ha sottolineato come la contesa scaturisse da vicende privatistiche e locali estranee all'attività del Parlamento, priva di qualsivoglia **atto parlamentare presupposto** e risolta in epiteti sgraditi e gratuiti, inidonei a trasformare una **diatriba personale** in esercizio del potere legislativo.

« L'insindacabilità delle opinioni nasce per elevare la qualità della rappresentanza democratica e non può mai degradare a salvacondotto per l'aggressione verbale e la denigrazione personale sui canali digitali. »

2.2 — Il vaglio di legittimità: assenza di nesso funzionale e valenza degradante degli insulti

Nello scrutinare il provvedimento impugnato, il collegio della Consulta ha rilevato in primo luogo la totale mancanza di atti ispettivi o proposte normative coeve aventi ad oggetto la specifica vicenda decisa. I richiami difensivi a generici interventi parlamentari in tema di beni culturali non potevano infatti sopperire all'assenza di un nesso sostanziale con la specifica **nomina museale** provinciale, lasciando le frasi pubblicate sprovviste di un ancoraggio alla **funzione rappresentativa**.

Sotto il profilo del contenuto del messaggio, la sentenza ha statuito che la replica dell'onorevole si esauriva nella difesa di una posizione personale e di prestigio professionale, senza attingere l'orizzonte degli **interessi generali** del corpo elettorale. L'evocazione di pareri amministrativi di compatibilità dell'incarico circoscriveva il testo alla sfera individuale del deputato, impedendo la configurabilità di un **discorso politico** di valenza nazionale.

In materia di **immunità parlamentare per insulti sui social**, l'argomento cardine della pronuncia risiede nell'invalidità del limite negativo della garanzia. L'appellativo denigratorio rivolto a rappresentanti istituzionali locali integra un **insulto ad personam** che travalica qualsivoglia forma di critica legittima. La Corte ha espressamente evidenziato che l'[articolo 68 della Costituzione](#) tutela il confronto dialettico e non il suo **scadimento verbale**, sicché gli attacchi diretti a umiliare l'interlocutore perdono ogni connessione con il mandato parlamentare e rimangono integralmente assoggettati alle sanzioni dell'**ordinamento comune**³.

03. Ricadute sistematiche e bilanciamento tra

dialettica politica e dignità della persona

3.1 — Il dovere di adempimento con disciplina e onore ex articolo 54 della Costituzione

Un profilo di eccezionale rilievo ermeneutico è costituito dal raccordo istituito tra la sfera delle immunità e il precetto dell'[articolo 54, secondo comma, della Costituzione](#), che vincola chi ricopre uffici pubblici ad adempierli con **disciplina ed onore**. La Consulta rammenta che l'autorevolezza della carica impone un correlativo dovere di moderazione e decoro espressivo. La visibilità istituzionale non espande lo spazio per ingiurie gratuite, ma esige comportamenti individuali conformi alla dignità delle **istituzioni democratiche**.

Questo principio assume portata perentoria nell'ambiente comunicativo dei **social network**. La rapidità di circolazione e la diffusività esponenziale delle comunicazioni online determinano un **pregiudizio reputazionale** gravissimo e difficilmente emendabile per il destinatario. Consentire che l'insindacabilità protegga frasi diffamatorie pubblicate in rete significherebbe vulnerare irrimediabilmente i **diritti fondamentali** dei consociati, privati di tutela giudiziaria dinanzi a offese telematiche asimmetriche⁴.

In linea con gli indirizzi della Corte EDU, l'applicazione dell'immunità deve rispondere a una rigorosa **valutazione di proporzionalità** tra il fine della salvaguardia delle Camere e la compressione del diritto di agire in giudizio. Se l'espressione denigratoria non veicola alcun argomento funzionale all'attività legislativa, la guarentigia decade per manifesta **carenza di causa** e irragionevolezza.

3.2 — La tutela della giurisdizione e la responsabilità civile del parlamentare

L'annullamento della delibera di Montecitorio ripristina la pienezza della **funzione giurisdizionale** in capo alla Corte d'appello rimettente, rimuovendo l'effetto paralizzante determinato dalla declaratoria parlamentare. Nel proseguo del processo civile, il giudice territoriale dovrà applicare i criteri generali dell'[articolo 2043 del codice civile](#) per stabilire se le affermazioni integrino un **illecito aquiliano** lesivo dell'onore, operando la ponderazione tipica del **diritto di critica** regolato dall'[articolo 21 della Costituzione](#).

La decisione distingue nettamente l'insindacabilità costituzionale dalle ordinarie **scriminanti penali e civili**. Il venir meno della causa di non punibilità dell'immunità non determina automaticamente la condanna del convenuto, ma restituisce la parola alla giurisdizione comune per verificare il rispetto della **verità dei fatti**, dell'interesse pubblico e della **continenza verbale** secondo i parametri applicabili a qualsiasi cittadino.

Escludendo ogni **immunità parlamentare per insulti sui social** a fronte di mere aggressioni verbali, la sentenza n. 165 del 2026 riafferma la centralità dello **Stato di diritto** nell'era digitale. I social network non rappresentano una zona franca sottratta al controllo giudiziario: chi siede in Parlamento non può convertire le storiche **guarentigie democratiche** in un privilegio di denigrazione ad personam, dovendo conformare ogni comunicazione al rigoroso rispetto della dignità altrui.

Principio di Diritto / Massima della Sentenza

In materia di immunità parlamentare, la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione copre le manifestazioni di pensiero rese extra moenia, anche in assenza di un atto parlamentare tipico preesistente, solo ove sussista un evidente e qualificato nesso funzionale con l'esercizio del mandato, idoneo ad alimentare la dialettica democratica e il confronto nella sfera pubblica su temi di interesse generale. Fuoriescono categoricamente dall'ambito di operatività della guarentigia le espressioni ingiuriose e gli attacchi puramente personali diffusi tramite social network che, violando il dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore ex art. 54 Cost., si risolvono nello scadimento del dibattito e nella lesione gratuita della dignità personale dei destinatari.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Articolo 68 della Costituzione](#) — Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni.

[Legge 20 giugno 2003, n. 140, articolo 3](#) — Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e attività di critica e denuncia politica.

Articolo 54 della Costituzione — Dovere di fedeltà alla Repubblica e di adempimento delle funzioni pubbliche con disciplina e onore.

Giurisprudenza citata

1. **Corte costituzionale, Sentenza n. 241 del 1 dicembre 2022** — L'insindacabilità delle opinioni extra moenia esige un nesso funzionale dimostrato da indici quali la corrispondenza con atti parlamentari tipici. Esito: accoglie. Punto: 5.1.
2. **Corte costituzionale, Sentenza n. 55 del 27 marzo 2014** — La guarentigia dell'insindacabilità non può trasformarsi in un privilegio personale né coprire attacchi estranei alla funzione legislativa. Esito: accoglie. Punto: 3.2.
3. **Corte costituzionale, Sentenza n. 193 del 5 dicembre 2024** — L'attività di informazione e denuncia politica nella sfera pubblica presuppone il rispetto della dignità personale e della verità oggettiva. Esito: rigetta. Punto: 4.1.
4. **Corte costituzionale, Sentenza n. 165 del 9 ottobre 2026** — L'immunità ex art. 68 Cost. non tutela i post offensivi diffusi sui social network che integrano meri insulti e attacchi ad personam privi di nesso funzionale. Esito: accoglie. Punto: 7.2.



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.